



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali

Liquidazione controllata r.g. N. 139 / 2023 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente

D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice

Dott. ANDREA BALBA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

ALESSANDRO BOMBARA

CF BMBLSN84C21D969Z

ANNA D'AMICO c.f. DMCNNA87A49D969E

Assistiti dall'Avvocato:

SIMONA POMETTO

Rilevato che i coniugi ricorrenti sigg.ri:

ALESSANDRO BOMBARA con C.F. BMBLSN84C21D969Z

ANNA D'AMICO con c.f. DMCNNA87A49D969E

hanno chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;



Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

In particolare:

- non ci sono beni immobili liquidabili;
- ci sono beni mobili registrati liquidabili come da relazione integrativa 31.10.23;

- il ricorrente è poi titolare di una pensione/stipendio mensile di circa € 1600 e la moglie percepisce ANSPI fino all'aprile 2024 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. *infra*), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente,



per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

Rilevato che il BOMBARA ha un reddito netto di 1600 euro mensili e la moglie percepirà fino a aprile 2024 la NASPI per 200 euro: la quota incompressibile di cui al dispositivo tiene conto del venire meno di tale apporto e della liquidità a disposizione per effetto della cessazione delle trattenute stipendiali;

Considerato che nella specie il veicolo di proprietà Nissan andrà venduto e sostituito come da nota 31.10.23 dell'OCC per fornire ulteriore provvista alla massa liquidatoria;

Preso atto che i passaggi economici della prospettata liquidazione sono stati così riassunti dall'OCC nella relazione particolareggiata iniziale:

Quadro riepilogativo

		Dati economici	Riferimento ai capitoli della relazione
1	Identità ricorrenti e professione		
	Bombara Alessandro C.F. BMBLSN84C21D969Z D'Amico Anna C.F.DMCNNA87A49D969E	(riportare importo)	Capitolo 2
	Bombara Professione impiegato Ansaldo Energia S.p.a D'Amico Professione: attualmente disoccupata		
2	Consistenza totale e analitica indebitamento	162.076,38	
3	Confronto entrate/uscite attuali su base mensile e annua		Capitolo 4.3
3.i	Base mensile	(riportare importo)	
3.ii	Base annua	(riportare importo)	
4	Cause dell'indebitamento	(si rinvia a..)	Capitolo 1.3
5	Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive	(si rinvia a ...)	Capitolo 3
6	Patrimonio (beni e crediti presenti e futuri) liquidabile		
6.i	Beni immobili	zero	Capitolo 4.1.1
6.ii	Beni mobili registrati ed altri beni mobili	(riportare importo)	Capitolo 4.1.2 – 4.1.3
6.iii	Disponibilità liquide, crediti presenti e crediti futuri	1.330,45	Capitolo 4.1.4
6.iv	Altro	(si rinvia a)	Capitolo 4.1.5 – 4.1.6
7	Quota incompressibile per bisogni e mantenimento famiglia	23.940,00	Capitolo 4.3
8	Graduazione debiti		Capitolo 4.2.5
9	Costi della procedura e relativa graduazione	1.330,00	Capitolo 4.2.1
10	Prevedibile percentuale tacitazione creditori	4%	Capitolo 6



Considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;

Visti e richiamati i provvedimenti del relatore con cui sono state chieste delucidazioni informative, e ritenute condivisibili le integrazioni apportate dall'OCC (vedi in particolare: note dr. ORSINI del 20.9 e del 3.10.23)

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

**Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ALESSANDRO BOMBARA C.F. BMBSLN84C21D969Z
ANNA D'AMICO c.f. DMCNNA87A49D969E**

NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;

CONFERMA come liquidatore l'attuale professionista gestore della crisi;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento; ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che:

a) nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di euro 1500 mensili; con obbligo delle parti ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a



qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

b) il liquidatore proceda alla vendita del veicolo Nissan di proprietà e sua permuta come da nota integrativa 31.10.23 con acquisizione del sopravanzo alla procedura e sua distribuzione ai creditori;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli



artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 novembre 2023

il Presidente Est.

Dr. Roberto Braccialini

